

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

## Alfonso Di Giovine: un giurista di Scienze Politiche

**This is a pre print version of the following article:**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1774678> since 2021-02-19T11:29:19Z

*Publisher:*

FrancoAngeli

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.


(Article begins on next page)

# Per un costituzionalismo esigente

Scritti in onore di Alfonso Di Giovine

a cura di

Alessandra Algostino, Fabio Longo,  
Anna Mastromarino, Diletta Pamelin



**FrancoAngeli**

Il presente volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

## INDICE

*Un volume di scritti per Alfonso Di Giovine* pag. 9

ALFONSO DI GIOVINE  
NELLE PAROLE DEI COLLEGGHI E DEGLI AMICI

- I. *Un giurista fra gli storici*, di Ersilia Alessandrone Perona » 15
- II. *Alfonso Di Giovine: un giurista di Scienze Politiche*, di Roberto Cavallo Perin » 20
- III. *Che cosa è il diritto costituzionale politico?*, di Mario Dogliani » 22
- IV. *Lettera ad Alfonso Di Giovine*, di Franco Pizzetti » 27
- V. *Ad Alfonso, con affetto*, di Stefano Sicardi » 43
- VI. *Alfonso*, di Gustavo Zagrebelsky » 48

SEZIONE I.  
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E INFORMAZIONE  
TRA LIBERTÀ E POTERE

- La libertà (e il potere) di manifestazione del pensiero*, di Diletta Pamelin » 55
- Le libertà civili tra pluralismo e costituzionalismo costruttivo*, di Giuseppe Franco Ferrari » 61

*In copertina*: Maria Rosa Benso, *Segno*, 2011  
Inchiostro sumi su yupo, cm 45 x 65

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Ristampa

Anno

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.

Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali ([www.clearedi.org](http://www.clearedi.org), e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org)).

Stampa: Logo srl, sede legale: Via Marco Polo 8, 35010 Borgoricco (Pd)

*Nuove sfide per la libertà di pensiero e di informazione*, di Michela Manetti

pag. 76

## SEZIONE II.

### RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE E SISTEMI POLITICI

*Alla ricerca della scatola nera. Lo sfuggente apporto dei sistemi elettorali alla conformazione del sistema politico nella riflessione di Alfonso Di Giovine sulle "macchine che fanno parlare il popolo"*, di Enrico Grosso

» 97

*Dopo la Seconda Repubblica. Che non c'è mai stata*, di Alfio Mastropaolo

» 108

*Le lezioni della storia costituzionale inglese. Un costituzionalismo "sperimentale"?*, di Paolo Ridola

» 126

## SEZIONE III.

### FORME E FONTI DELLA DEMOCRAZIA

*Democrazia diretta e democrazia rappresentativa*, di Elisabetta Palici di Suni

» 153

*Democrazia e formazione del consenso*, di Eleonora Ceccherini

» 161

*Alfonso Di Giovine e la riserva di legge*, di Massimo Luciani

» 175

## SEZIONE IV.

### DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE E DISINCANTO

*La democrazia costituzionale fra disseminazione del potere ed emancipazione: una via per non arrendersi al "contesto fosco"?*, di Alessandra Algostino

» 185

*Dall'«emergenza costituzionale» all'inattuazione della Costituzione. Il dovere di solidarietà*, di Gaetano Azzariti

» 192

*Stato di diritto e indipendenza del potere giudiziario: le sfide della democrazia costituzionale oggi in Europa*, di Laura Montanari

» 200

## SEZIONE V. FORME DI GOVERNO

*Le forme di governo. I «rami alti» del sistema fra regole costituzionali e condizionamenti ambientali*, di Fabio Longo

pag. 221

*Riflessioni sulle forme di governo: profili generali e metodologici. Un tentativo di dialogo con gli scritti di Alfonso Di Giovine*, di Rolando Tarchi

» 228

*Riflessioni su classificazione e evoluzione delle forme di governo*, di Mauro Volpi

» 256

## SEZIONE VI.

### LAICITÀ

*Laicità intransigente versus laicità "sana" nel costituzionalismo democratico*, di Anna Mastromarino

» 283

*Sulle tracce dei due Hans: Blumenberg, Kelsen e l'autolegittimazione dello stato laico. Un omaggio ad Alfonso Di Giovine*, di Daniela Bifulco

» 290

*Libertà religiosa, (principio di) laicità, pluralismo*, di Silvio Gambino

» 309

## II. ALFONSO DI GIOVINE: UN GIURISTA DI SCIENZE POLITICHE

Roberto Cavallo Perin\*

L'incontro con il professor Alfonso Di Giovine è all'Istituto giuridico dell'Università di Torino, con un neo dottore di ricerca a metà degli anni Ottanta. Il professore di diritto costituzionale italiano e comparato – che si era laureato in diritto amministrativo – accettò di divenire uno dei lettori *critici* della mia prima monografia, offrendomi preziosi suggerimenti e utili incoraggiamenti. Continuò a seguire la mia evoluzione e come preside della Facoltà di Scienze Politiche di Torino mi chiese alcuni anni dopo d'assumere la supplenza del diritto amministrativo, poi volle la mia chiamata da ordinario di diritto amministrativo, con l'onore di tenere anche l'insegnamento delle Istituzioni di diritto pubblico.

Era bello vederlo presentare il novizio ai *maggioranti* di Scienze Politiche, sentivi di partecipare ad un confronto tra corpi accademici di differente cultura, con quell'orgoglio che è tipico dei maestri quando ne incontrano altri: ti porgeva al collega con un sorriso, ne dichiarava l'appartenenza di scuola e se il destinatario rilasciava un cenno di smorfia, lo tacitava con un "sai è bravissimo, ora è da noi, vedrai!". Alfonso ci ha insegnato l'appartenenza dei giuristi alla definizione di una *Cultura* unitaria che è a tutti comune, invitandoci al confronto con i colleghi politologi, economisti, storici e sociologi, senza timore riverenziale ma consapevoli di volere contribuire ad un compito che certo sovrasta ciascuna disciplina.

Un garbo formale e sostanziale che Alfonso ha mantenuto nel tempo e che lo ha contraddistinto nelle relazioni con i giovani e per essi in quelle con i colleghi più grandi. Assisteva alle sedute di facoltà e poi di dipartimento con pazienza infinita; commentava gli interventi dei colleghi con uno sguardo sorridente o assente; talvolta si complimentava al termine della seduta o si allontanava senza dire nulla prima che la stessa volgesse al termine. Capiva il diverso temperamento dei colleghi ed il giudizio restava positivo anche di fronte al dissenso che ciò nonostante ti comunicava senz'altro. Un sorriso ti approcciava sin dal primo incontro che subito ti rasserenava e che con ciò garantiva il più giovane collega.

\* Università di Torino.

Letto attento e premuroso attendeva ai nostri lavori con quella cura che è "*valuta pregiata*" per l'apprendista; guardava con curiosa simpatia alle idee nuove o alle nuove prospettazioni di ricerca; incuteva un profondo rispetto per i valori costituzionali e ricordava all'apprendista le peculiarità dell'attività di un intellettuale. Il tutto ambientato in una sincera relazione di cui non ti faceva pesare la sua maggiore esperienza o il suo indiscusso prestigio, perché con lui sentivi nettamente che ciò che è importante è discutere di scienza giuridica nel senso più ampio, senz'altro orpello o distinguo.

Così la sua intera opera che sin dalla prima monografia accompagnava il lettore con grande cura, trattando i punti più delicati che altri avevano trascurato: una precisione che sorprende il giovane lettore, indicando – tra i pochi – la necessità di una predeterminazione legislativa non solo dei principi e criteri direttivi imposti dalla riserva di legge relativa, ma anche e soprattutto dell'oggetto del provvedimento amministrativo<sup>1</sup>, superando in punto lo scritto del suo maestro<sup>2</sup> di pochi anni prima che riteneva sufficiente la definizione di elementi atti a circoscrivere il potere impositivo, dando rilievo agli *obiter dicta* della Corte costituzionale<sup>3</sup>.

Il punto teorico sottolinea che nessuna limitazione ai diritti dei cittadini è possibile se non sussista una "*interpositio legislatoris*" in ordine a quella parte del contenuto dell'atto che individua il potere, indipendentemente da un suo corretto esercizio per ogni caso concreto, secondo un discrimine che con largo anticipo segna nel diritto amministrativo la differenza tra nullità e annullabilità dei provvedimenti<sup>4</sup>.

Non è solo una verifica della conformità dei provvedimenti alle leggi che definiscono gli elementi essenziali del provvedimento<sup>5</sup>, ma individua sin da subito la conformità alle norme costituzionali e ai principi come fondamento ultimo della nullità delle determinazioni amministrative, in ragione di un bilanciamento tra interessi che vale individuazione dei *valori* che complessivamente l'ordinamento costituzionale esprime in un determinato periodo storico<sup>6</sup>.

Lavori, ormai lontani, che sin da subito hanno rivelato i caratteri di un maestro della scienza del diritto pubblico, sia per il diritto costituzionale sia per l'amministrativo, che hanno saputo conquistare nuove generazioni di studiosi che sono stati felici di averlo avuto come professore.

1. A. Di Giovine, *Introduzione allo studio della riserva di legge nell'ordinamento costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 1969, 167.

2. G. Lombardi, *Problemi costituzionali in materia tributaria*, in *Temi tributari*, 1961, 332 e s.

3. 23 marzo 1960, n. 12, in *Giur. cast.*, 1960, I, 112; 14 febbraio 1962, n. 4, in *Id.*, 1962, I, 31; 9 aprile 1963, n. 39, in *Id.*, 1962 I, 142; 3 maggio 1963, n. 55, *Io.*, 1963, I, 490; per un caso di prestazioni alternative, ma entrambe determinate in legge: Corte costituzionale, 24 luglio 1972, n. 144, *Id.*, 1972, I, 1465.

4. Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 *septies* e 21 *octies*.

5. Legge n. 241 del 1990, art. 21 *septies*, cit.

6. Già A. Di Giovine, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1988, 26, 66 e s., 110 e s.